

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE  
AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)*****REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA  
DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO  
(EPD)***



**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE  
AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

## **INDICE**

1. GENERALITÀ.....	3
2. CONTENUTI DELLA EPD.....	5
3. DEFINIZIONI.....	5
4. CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO.....	6
5. RICHIESTA DI CONVALIDA.....	8
6. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI.....	9
7. NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE.....	10
8. VISITA PRE-CERTIFICATIVA.....	10
9. FASE DI VALUTAZIONE – GENERALITÀ.....	10
10. FASE DI VALUTAZIONE DOCUMENTALE.....	11
11. PIANIFICAZIONE DELLE VISITE.....	12
12. VERIFICHE ISPETTIVE.....	12
13. VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI.....	13
14. DELIBERA DI CERTIFICAZIONE.....	13
15. CERTIFICATO E REGISTRAZIONE.....	14
16. PRE-CERTIFICAZIONE.....	14
17. EPD PER SINGOLA TEMATICA E DI SETTORE.....	15
18. EPD PROCESS.....	15
19. SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ.....	16
20. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE.....	16
21. PROCEDURA DI SORVEGLIANZA.....	17
22. MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE VERIFICHE.....	18
24. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	18
25. MODIFICHE AL PRODOTTO/PROCESSO PRODUTTIVO O ALL'EPD.....	19
26. RINNOVO DELLA VALIDITÀ DELLA CONVALIDA.....	19
27. TRASFERIMENTI DEL CERTIFICATO.....	19
28. PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO EPD.....	20

### **1. GENERALITÀ**

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE  
AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

- 1.1. Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da CSQA Certificazioni Srl (di seguito CSQA) per la verifica e il rilascio del certificato della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (di seguito EPD) e di EPD di Processo (di seguito EPD Process) e le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché l'eventuale sospensione e revoca.
- 1.2. La terminologia in uso in questo documento è conforme a quella riportata nelle norme 14020 e 14025, nelle norme della serie 14040, nel documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System* (di seguito GPI for EPD) nelle versioni di riferimento (di seguito dove sia indicato il nome di tali standard si intende nella loro versione di riferimento, salvo ulteriori specifiche).
- 1.3. Il sistema di convalida previsto dal presente Regolamento costituisce un'applicazione della norma ISO 14025 per le dichiarazioni ambientali di tipo III e valuta:
  - la conformità dello studio LCA (*Life Cycle Assessment*, in italiano valutazione del ciclo di vita) di un prodotto definito, realizzato in siti produttivi identificati e con un determinato processo produttivo, alle Regole di Categoria di Prodotto (di seguito PCR, *Product Category Rules*) di riferimento, al documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System* e Supporting annexes e alle norme ISO 14040 ed ISO 14044;
  - la conformità della EPD (*Environmental Product Declaration*, in italiano Dichiarazione Ambientale di Prodotto), basata a sua volta sui risultati dello studio LCA, ai requisiti del documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System* e Supporting annexes, delle PCR di riferimento e della ISO 14025, ai fini del rilascio della convalida stessa.
  - nel caso di EPD Process, anche competenze e capacità interne all'Organizzazione per sviluppare LCA ed EPD ed il sistema di raccolta, elaborazione e validazione dei dati, in conformità al documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System* (di seguito GPI for EPD) e alle PCR di riferimento
- 1.4. CSQA offre i seguenti servizi di certificazione EPD:
  - EPD for pre-certification
  - EPD for single products
  - EPD for single issue
  - EPD for sectors
  - EPD process certificationin funzione dei settori compresi nell'accreditamento.
- 1.5. L'Organizzazione non può modificare l'EPD senza darne comunicazione a CSQA sia durante l'iter di verifica sia successivamente, tranne per cambiamenti editoriali e nel caso di EPD Process. Qualsiasi modifica dell'EPD comporta almeno un riesame documentale aggiuntivo da parte di CSQA, tranne per cambiamenti editoriali e nel caso di EPD Process.
- 1.6. CSQA si riserva di apportare eventuali modifiche al contratto a seguito delle risultanze evidenziate dalla verifica documentale.
- 1.7. CSQA si impegna ad applicare le specifiche di spesa stabilite sulla base delle tariffe vigenti garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.
- 1.8. Il certificato rilasciata da CSQA non potrà mai costituire attestato del rispetto delle leggi applicabili in campo ambientale e in materia di Codice del Consumo, che resta di esclusiva responsabilità dell'Organizzazione.
- 1.9. CSQA non fornisce servizi di consulenza per la redazione di LCA o EPD.

## 2. CONTENUTI DELLA EPD

- 2.1. La EPD deve essere redatta secondo le indicazioni riportate nella versione di riferimento del documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System*.
- 2.2. La EPD deve contenere informazioni sulla prestazione ambientale del prodotto senza formulare alcun giudizio o valutazione.
- 2.3. Le EPD dovrebbero essere pubblicate in inglese, ma possono anche essere pubblicate in altre lingue. Se l'EPD non è disponibile in inglese, allora deve contenere una sintesi in inglese che includa i principali contenuti dell'EPD stessa.

## 3. DEFINIZIONI

- **LCA (Life Cycle Assessment):** compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita degli elementi in ingresso e in uscita, nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto (UNI EN ISO 14040:2006).
- **EPD COMPLETA:** una dichiarazione ambientale, è definita, dalla norma ISO 14025, come un documento contenente la quantificazione delle prestazioni ambientali di un prodotto mediante opportune categorie di parametri calcolati con la metodologia dell'analisi del ciclo di vita (*Life Cycle Assessment*, LCA) e quindi seguendo gli standard della serie ISO 14040. Le dichiarazioni EPD non escludono tuttavia ulteriori informazioni ambientali.
- **EPD PER SINGOLA TEMATICA:** Dichiarazione Ambientale di Prodotto contenente informazioni relative ad una singola categoria d'impatto ambientale (es. dichiarazione relativa alle emissioni di gas-serra: climate declaration), come previsto dal documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System*.
- **EPD DI SETTORE:** Dichiarazione Ambientale di Prodotto contenente i dati medi di prodotto/servizio relativi ai siti produttivi di più Organizzazioni appartenenti allo stesso ambito produttivo e zona geografica, come previsto dal documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System*.
- **GESTORE DEL PROGRAMMA:** Organizzazione deputata, tra l'altro, ad approvare le PCR, diffondere le informazioni relative al sistema EPD, registrare e pubblicare le EPD convalidate.
- **EPD PROCESS:** insieme di attività all'interno di un'organizzazione collegate tra loro in modo sistematico, aventi come fine ultimo lo sviluppo di EPD.
- **ASSERZIONE:** informazione dichiarata dall'Organizzazione che richiede l'attività di verifica. L'asserzione può essere presentata nella forma di una dichiarazione ambientale.
- **LIVELLO DI GARANZIA** (*level of assurance*): grado di fiducia nell'asserzione.

Per le altre definizioni si rimanda alla norma ISO 14025 e al documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System*, nella loro versione di riferimento.

#### **4. CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO**

- 4.1. CSQA verifica le EPD basate su una valutazione del ciclo di vita (di seguito LCA) conforme ai requisiti specificati nelle norme ISO 14040 e ISO 14044 (e per i prodotti da costruzione anche nella norma EN 15804) e nelle GPI e PCR di riferimento.
- 4.2. L'EPD può essere sviluppata per ogni tipo di prodotto e non deve contenere al suo interno affermazioni comparative tra prodotti. Gruppi di prodotti o tipologie di servizio simili (con "prodotti simili" si intende prodotti oggetto della medesima PCR e prodotti dalla stessa organizzazione con lo stesso *core process*) possono essere inclusi nella stessa EPD (seguendo le indicazioni riportate nel documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System* nella versione di riferimento).
- 4.3. L'Organizzazione per ottenere e mantenere il certificato EPD di CSQA deve:
- essere l'unica proprietaria e avere la responsabilità dell'EPD;
  - nel caso di EPD Process, aver individuato le PCR che delimitano il campo di applicazione dell'EPD Process dell'Organizzazione stessa;
  - aver effettuato uno studio LCA e renderlo disponibile a CSQA (assieme alle EPD oggetto di verifica) con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data prevista dell'audit;
  - aver definito una procedura per l'aggiornamento dello studio LCA;
  - aver identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, compresi quelli cogenti;
  - predisporre sotto la propria responsabilità un'autodichiarazione di conformità legislativa ambientale dell'azienda e del prodotto oggetto di EPD;
  - fornire evidenza di procedure e registri della legislazione applicabile tali da permettere all'Organizzazione di mantenersi aggiornata in merito alla pertinente legislazione di processo e di prodotto e aver accesso a tutte le informazioni specifiche rilevanti sui processi e sui prodotti per la propria categoria di prodotto emesse dalle autorità legislative centrali;
  - rendere disponibile l'autorizzazione ambientale di riferimento (AIA, AUA, autorizzazione all'esercizio impianto rifiuti);
  - eseguire valutazioni in merito ai dati per valutarne l'affidabilità e l'accuratezza;
  - identificare i principali parametri che possono imporre un aggiornamento dell'EPD ed effettuare gli audit interni almeno una volta all'anno;
  - nel caso di EPD Process, mantenersi aggiornata in merito a tutte le versioni pertinenti e valide di PCR e GPI tenendone anche traccia documentata all'interno della documentazione di sistema anche in previsione della pubblicazione di EPD coerenti con versioni di PCR e GPI diverse da quelle verificate da CSQA nelle verifiche precedenti;
  - assicurare un livello di fiducia dell'asserzione (dichiarazione ambientale) che sia "ragionevole";
  - prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste nel presente regolamento;
  - permettere al personale incaricato da CSQA l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree e al personale interessato alla verifica;
  - permettere la partecipazione alle diverse verifiche ispettive, previa comunicazione scritta di CSQA, ad osservatori di CSQA, valutatori dell'organismo di accreditamento o di altro Ente/Federazione di cui CSQA è membro. Lo scopo di tali partecipazioni è l'addestramento di nuovo personale e/o la sorveglianza sull'operato dei valutatori di CSQA. Gli osservatori/valutatori in affiancamento accompagnano sempre i valutatori di CSQA durante lo svolgimento della verifica ispettiva;

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE  
AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

- garantire la disponibilità del personale (interno e/o esterno) responsabile del progetto LCA-EPD e che ha realizzato lo studio/modello;
- permettere al personale incaricato di prendere visione del progetto sviluppato all'interno dell'eventuale software (es. Simapro o Gabi) utilizzato per i calcoli, al fine di poter valutare la correttezza delle scelte operate;
- permettere al Gruppo di Verifica la presa visione dei processi produttivi inclusi nello studio da remoto nel caso di verifiche off-site;
- comunicare in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno progettato, realizzato e mantenuto lo studio LCA e la Dichiarazione Ambientale di Prodotto;
- comunicare in anticipo i nominativi di eventuali consulenti dell'Organizzazione che partecipano alla verifica ispettiva, i quali devono mantenere esclusivamente il ruolo di osservatori, a meno che non chiamati in causa da uno dei componenti del Gruppo di Valutazione per chiarimenti;
- mantenere, per tutto il periodo di validità della convalida, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio;
- comunicare tempestivamente a CSQA qualsiasi modifica apportata all'Organizzazione (es: cambio Rappresentante Legale etc);
- comunicare tempestivamente a CSQA qualsiasi modifica sia apportata all'EPD, tranne per cambiamenti editoriali e nel caso di EPD Process;
- nel caso di EPD convalidate a fronte delle GPI 3 e successive, concordare le verifiche con CSQA nel rispetto delle GPI stesse; in determinate circostanze, è possibile non effettuare la sorveglianza. La dichiarazione del verificarsi di tali condizioni è responsabilità dell'Organizzazione stessa, come descritto al cap. 21 del presente regolamento;
- formulare le proposte di azioni correttive compilando e firmando i moduli relativi, inviandone copia a CSQA secondo le modalità e le tempistiche indicate da CSQA. Se entro 15 giorni non pervengono comunicazioni contrarie da parte di CSQA le modalità di trattamento delle non conformità e le azioni correttive si intendono accettate;
- soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CSQA entro il periodo di tempo concordato;
- rispettare quanto previsto dal presente Regolamento relativamente alle modalità per pubblicizzare la certificazione;
- regolarizzare con CSQA le specifiche di spesa riportate nell'offerta economica di riferimento, in relazione all'attività di convalida effettuata, indipendentemente dall'esito della stessa;
- interfacciarsi con il gestore del programma International EPD® System per quanto riguarda la registrazione e la pubblicazione delle EPD, il pagamento delle fee, il logo EPD e quanto previsto dalle GPI di riferimento; in particolare, la registrazione avviene tramite il portale del programma seguendo le indicazioni riportate nel sito e nel portale stesso; ogni altra modifica dell'EPD, successiva alla conclusione dell'iter di verifica di CSQA, è sotto la responsabilità dell'organizzazione;
- mantenere, per tutto il periodo di validità della convalida, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese. L'Organizzazione deve prendere in considerazione anche i reclami pervenuti da eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto di certificazione e per i quali si assume la responsabilità della conformità del prodotto;

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

- nel caso di EPD Process, stabilire nelle procedure interne opportune modalità per l'aggiornamento delle EPD autoconvalidate, in conformità a quanto previsto dai requisiti corrispondenti presenti nel documento GPI seguito dall'Organizzazione stessa;
- comunicare a CSQA i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione compresi i procedimenti per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa che vedano coinvolti i prodotti compresi nel campo di applicazione della certificazione EPD.

4.4. L'Organizzazione è l'unica responsabile, sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei terzi, per tutto quanto attiene ai prodotti/servizi e alle loro caratteristiche e requisiti, ed alla rispondenza di tali prodotti e/o servizi a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari applicabili.

4.5. La verifica di una Dichiarazione Ambientale di Prodotto avviene secondo i due percorsi descritti di seguito:

- CON PCR APPROVATE E REGISTRATE: la convalida dell'EPD può essere richiesta da un'Organizzazione se le PCR relative al prodotto/servizio sono già state approvate e pubblicate dal gestore del programma, in conformità con il documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System*. La convalida EPD presuppone successive attività di sorveglianza a cadenza annuale, che garantiscano il mantenimento delle condizioni che hanno permesso il rilascio iniziale della convalida (nel caso di convalide rilasciate a fronte delle GPI 3 e successive è possibile, in determinate circostanze, non effettuare la sorveglianza. La dichiarazione del verificarsi di tali condizioni è responsabilità dell'Organizzazione stessa, come descritto al cap. 21 del presente regolamento).
- CON PCR NON ESISTENTI O IN FASE DI ELABORAZIONE (PRE-CERTIFICAZIONE): la convalida della EPD può essere richiesta da un'Organizzazione nel caso in cui le PCR non esistano o siano in fase di elaborazione. La pre-certificazione non è applicabile nel caso di una PCR esistente ma scaduta per una determinata categoria di prodotti. Le EPD pre-certificate hanno una validità limitata nel tempo, al massimo pari ad un anno, e la pre-certificazione non può essere rinnovata. Successivamente, e una volta che le PCR relative siano state approvate dal gestore del programma, l'Organizzazione può richiedere a CSQA la convalida della EPD già pre-certificata. In caso di pre-certificazione, tali attività di verifica vengono svolte da CSQA in assenza di PCR o tenendo in considerazione eventualmente PCR non ancora approvate o pubblicate, purchè conformi ai requisiti specificati nel documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System*.

4.6. Per le caratteristiche specifiche del processo di pre-certificazione si rimanda al capitolo 16 del presente Regolamento.

4.7. A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, CSQA, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso che possono comportare nei casi più gravi la sospensione e la revoca della validità della convalida (si vedano al riguardo le Condizioni Generali di Contratto riportate nel Contratto di Certificazione).

## **5. RICHIESTA DI CONVALIDA**

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE  
AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

- 5.1. Per poter dare avvio all'iter, l'Organizzazione, previa sottoscrizione del questionario per l'invio del preventivo, dovrà sottoscrivere tramite il proprio rappresentante legale e restituire a CSQA il Contratto di Certificazione del quale il presente documento è parte integrante. A seguito del riesame delle informazioni presentate dall'organizzazione, CSQA si riserva, a propria esclusiva discrezione, di accettare o meno di procedere con l'incarico.
- 5.2. L'Organizzazione dovrà inviare il certificato di iscrizione dell'Organizzazione ad una Camera di Commercio o documento equivalente.
- 5.3. Al fine di dare corso all'iter di valutazione, l'Organizzazione deve rendere disponibili le seguenti informazioni:
- copia della EPD oggetto di verifica;
  - copia o rapporto di sintesi della LCA relativa al prodotto oggetto della EPD;
  - procedure interne predisposte per l'acquisizione, il trattamento e l'aggiornamento dei dati usati per la LCA, per l'effettuazione della revisione della EPD e per rilevare ogni cambiamento significativo dei suddetti dati e le altre procedure previste dalle GPI;
  - nel caso di EPD Process, ulteriori documenti predisposti per soddisfare i requisiti previsti dalle GPI e l'elenco aggiornato delle EPD;
  - autodichiarazione di conformità legislativa, autorizzazioni ambientali di riferimento, procedure e registri della legislazione applicabile ;
  - il database contenente i moduli dei dati utilizzati e la struttura dell'analisi LCA;
  - i dati per la verifica.

## **6. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI**

- 6.1. CSQA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento per l'EPD come di seguito specificato:
- NON CONFORMITÀ MAGGIORE (O SOSTANZIALE O ESSENZIALE): carenze nel soddisfare uno o più requisiti delle norme di riferimento che sollevano dubbi significativi in merito alla correttezza dei risultati di performance ambientale calcolati e presentati (in particolare nel caso di EPD Process anche non conformità che influenzano la capacità del sistema di gestione di conseguire i risultati attesi). L'emissione di non conformità maggiori comporta l'interruzione dell'iter di convalida o sorveglianza fino a che l'Organizzazione non abbia provveduto ad intraprendere efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate. Tali azioni correttive dovranno essere necessariamente accettate e verificate nella loro efficacia da CSQA. CSQA si riserva, in qualsiasi momento e in relazione alla tipologia e gravità degli eventi, di adottare le azioni del caso che possono comportare:
    - effettuazione di una verifica ispettiva supplementare e/o con breve preavviso;
    - nel caso di carenze esclusivamente riconducibili alla documentazione rilevante prevista dalla norma di riferimento, una regolarizzazione di detta documentazione che dovrà essere inoltrata a CSQA entro una data prefissata;
    - sospensione/revoca della convalida (V. Condizioni Generali di Contratto).
  - INESATTEZZA: carenza relativa ad un requisito specificato che non mette in discussione la conformità sostanziale alle norme di riferimento o la capacità del sistema di gestione nel caso di EPD Process di conseguire i risultati attesi, ma si configura perlopiù come

## REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)

un'imprecisione o inesattezza. L'emissione di una "inesattezza" comporta per l'Organizzazione l'obbligo a correggere tali imprecisioni e darne evidenza a CSQA, prima di poter procedere con la convalida.

- 
- **MINORE** (opzione valida solo per EPD Process): nel caso della carenza relativa ad un requisito specificato che non mette in discussione l'efficacia e la conformità globale del sistema. L'emissione di una non conformità minore comporta per l'Organizzazione l'obbligo ad intraprendere efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate. Tali azioni correttive dovranno essere necessariamente accettate da CSQA che ne valuterà l'efficacia nel corso della successiva verifica ispettiva.
- **RACCOMANDAZIONI** ovvero "spunti per il miglioramento".

### 7. NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE

- 7.1. CSQA procede a nominare un Gruppo di Valutazione (composto da un valutatore Responsabile del gruppo stesso (RGV) ed eventuali altri valutatori).
- 7.2. CSQA comunica preventivamente all'Organizzazione i nominativi dei componenti il Gruppo di Valutazione. L'Organizzazione ha a disposizione 24 ore per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni e richiedere la sostituzione di uno o più dei valutatori.

### 8. VISITA PRE-CERTIFICATIVA

- 8.1. L'Organizzazione, se lo ritiene utile, può richiedere a CSQA, l'effettuazione di una visita pre-certificativa. La richiesta deve essere fatta al momento della sottoscrizione del contratto o mediante altra richiesta scritta.
- 8.2. La visita pre-certificativa ha lo scopo di:
  - individuare la dimensione, la struttura e l'attività dell'Organizzazione;
  - individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione a sostenere l'iter di verifica;
  - individuare il tipo di esperienza richiesta al gruppo di valutazione.
- 8.3. La visita pre-certificativa è facoltativa e può essere richiesta una sola volta. Il numero di giornate necessarie per la sua esecuzione è stabilito in funzione della tipologia e dimensione dell'Organizzazione.
- 8.4. La data e il programma della visita pre-certificativa sono definite da CSQA in accordo con l'Organizzazione.
- 8.5. Al termine della visita pre-certificativa, il Gruppo di Verifica rilascia un rapporto che non conterrà indicazioni relative al grado di conformità del prodotto/processo/servizio ma relative al grado di preparazione a sostenere l'iter certificativo.

### 9. FASE DI VALUTAZIONE – GENERALITÀ

- 9.1. CSQA valuterà la conformità a fronte dei documenti di riferimento di cui al capitolo 1. In particolare, la verifica consiste nella verifica dei dati alla base della valutazione del ciclo di vita (LCA), delle informazioni ambientali aggiuntive e delle informazioni fornite nell'EPD secondo il GPI e la PCR di riferimento.

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

- 9.2. La valutazione sarà effettuata secondo le GPI di riferimento e le norme ISO 17029 e ISO 14065 nella revisione corrente e successive modifiche e integrazioni ed in base a disposizioni dell'ente di accreditamento. Le visite saranno effettuate dal Gruppo di Valutazione sulla base della documentazione indicata ai capitoli 3 e 5 e della documentazione di verifica di CSQA.
- 9.3. Nel caso di verifiche EPD, CSQA ritiene applicabile solo un livello di garanzia ragionevole.
- 9.4. I valutatori di CSQA nel corso delle verifiche ispettive sono tenuti a limitare al minimo le interferenze con l'attività dell'Organizzazione.
- 9.5. L'attività di verifica si articola in due fasi, una valutazione documentale e una verifica ispettiva, che potrà essere on-site e/o off-site. I dettagli si riportano nei capitoli seguenti. Nel caso in cui ne emergesse la necessità (ad es. in merito ai dati raccolti), CSQA si riserva la possibilità di effettuare un sopralluogo presso i fornitori dell'Organizzazione.

**10. FASE DI VALUTAZIONE DOCUMENTALE**

- 10.1. Gli obiettivi della valutazione documentale sono:
- valutare la conformità della LCA e dell'EPD al GPI e alla PCR di riferimento e in corso di validità;
  - valutare le procedure stabilite per l'aggiornamento delle informazioni in LCA e EPD;
  - verificare che l'Organizzazione abbia delle procedure per mantenersi aggiornata in merito alla pertinente legislazione di processo e di prodotto e aver accesso a tutte le informazioni specifiche rilevanti sui processi e sui prodotti per la propria categoria di prodotto emesse dalle autorità legislative centrali;
  - eseguire l'analisi strategica e l'analisi dei rischi al fine di comprendere la complessità dell'organizzazione e del prodotto oggetto di EPD e definire la portata delle attività di verifica e comprendere gli aspetti significativi sui quali concentrarsi;
  - valutare le procedure del sistema di gestione EPD (nel caso di EPD Process).
- 10.2. Per permettere lo svolgimento della valutazione documentale da parte di RGV, l'Organizzazione deve far pervenire a RGV, con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data prevista per dell'audit, la seguente documentazione:
- copia dello studio di LCA (*project report*) e copia dell'EPD oggetto di convalida (nel caso di EPD Process si ritiene sufficiente l'invio di (almeno) una EPD e uno studio LCA per ciascuna PCR compresa nel sistema, a titolo di esempio);
  - procedure interne predisposte per l'acquisizione, il trattamento e l'aggiornamento dei dati usati per la LCA, per l'effettuazione della revisione della EPD e per rilevare ogni cambiamento significativo dei suddetti dati;
  - procedura documentata riportante le modalità con cui vengono individuati i requisiti legislativi applicabili;
  - ulteriori procedure predisposte per soddisfare i requisiti previsti dalle GPI per EPD Process, comprese quelle relative alle modalità per l'aggiornamento delle EPD autoconvalidate;
  - nel caso di EPD Process anche l'elenco aggiornato delle EPD.

Tale documentazione, in aggiunta alle registrazioni a supporto, viene resa disponibile dall'Organizzazione al Gruppo di Verifica anche in fase di verifica.

- 10.3. RGV valuta la documentazione presentata dall'Organizzazione per verificarne l'adeguatezza rispetto ai documenti di riferimento. Se RGV ritiene che la documentazione non

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE  
AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

sia sufficiente a completare in modo esaustivo la verifica documentale, richiederà i necessari dati e informazioni aggiuntive alla parte responsabile. La mancata trasmissione delle integrazioni richieste rappresenta un elemento ostativo alla prosecuzione della verifica.

- 10.4. RGV redige ed invia all'Organizzazione il Rapporto Esame Documentazione (RED).
- 10.5. La documentazione dell'Organizzazione può risultare:
- approvata: se non sono state rilevate non conformità;
  - approvata con riserva: se il giudizio complessivo del Gruppo di Valutazione sulle non conformità rilevate non pregiudica l'esecuzione delle successive fasi di valutazione e la cui soluzione deve essere presentata direttamente al Gruppo di Valutazione il giorno della verifica ispettiva;
  - non approvata: se il giudizio complessivo del Gruppo di Valutazione sulle non conformità rilevate pregiudica l'esecuzione delle successive fasi di valutazione. In questo caso l'iter di convalida viene sospeso fino alla avvenuta soluzione delle non conformità entro un tempo massimo di un anno, pena l'archiviazione della pratica.
- 10.6. Qualora la valutazione documentale non sia approvata alla prima presentazione, CSQA si riserva la possibilità di apporre modifiche al contratto in essere.
- 10.7. Il risultato della valutazione documentale sarà utilizzato dal Gruppo di Valutazione come dato di input per lo sviluppo del piano dettagliato di verifica.

## **11. PIANIFICAZIONE DELLE VISITE**

- 11.1. CSQA pianifica con l'Organizzazione la data della verifica ispettiva di convalida con un anticipo di almeno 3 giorni.
- 11.2. L'Organizzazione ha a disposizione 24 ore per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni sulla composizione del Gruppo di Valutazione e richiedere la sostituzione di uno o più valutatori. Tale eventuale richiesta non potrà essere accettata da CSQA nel caso di aspetti inerenti le competenze tecniche del gruppo di valutazione.
- 11.3. RGV definisce e invia all'Organizzazione e a CSQA un piano dettagliato di verifica sulla base dei risultati della verifica documentale.
- 11.4. Di norma, le attività di prima verifica e di rinnovo di una EPD sono svolte almeno in parte on-site. In sorveglianza (o in parte anche in prima certificazione o rinnovo) le verifiche possono essere svolte off-site (rif. cap. 21 e 22). Nel caso di EPD Process, tutte le verifiche prevedono una quota parte del tempo complessivo di verifica presso il sito dell'Organizzazione ove opera il sistema di EPD Process stesso.

## **12. VERIFICHE ISPETTIVE**

- 12.1. La fase di verifica si concentra sulla valutazione della validità dei dati e delle informazioni contenute nello studio LCA e nella EPD. Questa fase è condotta concentrando il campionamento, in particolare, sui processi e sulle attività che influenzano significativamente l'impatto ambientale complessivo.
- 12.2. Gli obiettivi di tale fase sono:
- valutare l'accuratezza delle informazioni contenute nello studio LCA e nella EPD;
  - valutare l'applicazione delle procedure documentate stabilite per l'aggiornamento delle informazioni nello studio LCA e nelle EPD;

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

- verificare la presenza di procedure e registri tali da permettere all'Organizzazione di mantenersi aggiornata in merito alla pertinente legislazione di processo e di prodotto e aver accesso a tutte le informazioni specifiche rilevanti sui processi e sui prodotti per la propria categoria di prodotto emesse dalle autorità legislative centrali;
  - verificare la presenza dell'autorizzazione ambientale di riferimento (AIA, AUA, autorizzazione all'esercizio impianto rifiuti) e dell'autodichiarazione di conformità legislativa ambientale dell'azienda e del prodotto oggetto di EPD.
- 12.3. CSQA si riserva di svolgere un sopralluogo (fisico o virtuale) presso gli stabilimenti produttivi inclusi nello studio LCA.
- 12.4. CSQA e il programme operator non esprimono alcuna dichiarazione né hanno alcuna responsabilità in merito alla legalità del prodotto, il suo processo produttivo o la sua catena di fornitura. A tal proposito, l'Organizzazione predispone sotto la propria responsabilità un'autodichiarazione di conformità legislativa ambientale dell'azienda e del prodotto oggetto di EPD.
- 12.5. Al termine della visita ispettiva verrà consegnata all'Organizzazione una copia del rapporto di verifica e di eventuali rilievi verbalizzati dal gruppo di verifica ispettiva, sotto forma di non conformità o spunti di miglioramento (v. capitolo 6).
- 12.6. Eventuali modifiche apportate da CSQA al rapporto formulato dal Gruppo di Valutazione vengono comunicate all'Organizzazione.
- 12.7. In caso di gravi non conformità CSQA chiederà opportune azioni correttive all'Organizzazione richiedente e a seguito della valutazione delle stesse stabilirà eventuale follow up e/o eventuali verifiche supplementari.
- 12.8. Come previsto dalle GPI, CSQA predispone un modulo chiamato *verification report*, contenente gli elementi minimi previsti dalle GPI e non contenente informazioni confidenziali. CSQA invia tale report all'Organizzazione al termine dell'iter di certificazione/rinnovo. Come previsto dalle GPI, tale report è incluso nella documentazione di registrazione dell'EPD ed è disponibile a chiunque su richiesta.

### **13. VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI**

- 13.1. In caso di situazioni particolari quali ad esempio elevato numero di non conformità o presenza di non conformità essenziali, mancata approvazione della documentazione, CSQA si riserva di procedere all'effettuazione di una verifica ispettiva supplementare avente il fine di verificare l'adozione da parte dell'Organizzazione di efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate. Le spese per le eventuali visite sono a carico dell'Organizzazione.

### **14. DELIBERA DI CERTIFICAZIONE**

- 14.1. La pratica viene portata all'esame del Comitato Esecutivo di Certificazione solo quando l'Organizzazione ha eliminato in modo adeguato tutte le eventuali non conformità e/o se c'è un suo preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo definito e dichiarato, giudicato idoneo da CSQA.
- 14.2. Il Comitato delibera la concessione o meno del Certificato/Convalida di conformità. Una copia della Delibera di Certificazione, con l'indicazione dell'esito dell'esame del Comitato Esecutivo e del piano delle successive verifiche di sorveglianza, verrà inviata all'Organizzazione per opportuna conoscenza.

## REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)

- 14.3. Una EPD convalidata a fronte delle GPI 3 (e analogamente GPI 3.01 vista la sostanziale equivalenza dei due riferimenti normativi) e successive è valida dalla data di pubblicazione (o data di emissione e coincidente con il giorno in cui l'EPD viene presentata per la registrazione) e fino alla data di scadenza, pari a cinque anni dalla data di approvazione (*approval date*, coincidente con la data di delibera di certificazione).
- 14.4. Nel caso di non concessione, l'Organizzazione ne sarà informata per iscritto precisando le oggettive motivazioni che hanno portato alla decisione. Una nuova domanda potrà essere presentata non prima di sei mesi dal momento di comunicazione della decisione negativa.

### 15. CERTIFICATO E REGISTRAZIONE

- 15.1. La convalida consiste nell'emissione di un certificato bilingue (e relativa delibera del comitato esecutivo di certificazione), con validità pari a cinque anni (nel caso di EPD Process la validità è pari a tre anni). La pubblicazione di una nuova versione di una PCR o delle GPI non influisce sulla validità delle EPD già pubblicate.
- 15.2. A seguito della convalida della EPD o PRE-CERTIFICAZIONE, è responsabilità dell'Organizzazione richiedere direttamente la registrazione al Gestore del Programma. La registrazione dell'EPD da parte della segreteria del sistema EPD e la pubblicazione sul sito [www.environdec.com](http://www.environdec.com) è una fase obbligatoria per concludere l'iter di certificazione e per la concessione dell'uso del marchio EPD. In particolare, la registrazione avviene tramite il portale il programma seguendo le indicazioni riportate nel sito e nel portale stesso; ogni altra modifica dell'EPD, successiva alla conclusione dell'iter di verifica e convalida di CSQA, è sotto la responsabilità dell'organizzazione.
- 15.3. Allo scadere del periodo di validità della convalida, le aziende che non avranno provveduto alla sottoscrizione del rinnovo del contratto, non avranno più alcun diritto ad usare i riferimenti alla convalida stessa.

### 16. PRE-CERTIFICAZIONE

- 16.1. Le attività svolte da CSQA per la pre-certificazione seguono l'iter descritto per la Convalida fatta eccezione per quanto diversamente specificato nel presente capitolo.
- 16.2. La pre-certificazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:
- per categorie di prodotti per le quali non sono state sviluppate e registrate PCR di riferimento (quindi non è applicabile per una categoria di prodotto per la quale esiste una PCR, valida o scaduta);
  - l'Organizzazione deve aver effettuato uno studio LCA e realizzato un'EPD secondo le modalità previste dal documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System*;
  - il periodo di validità della pre-certificazione non può eccedere la durata di un anno e non può essere rinnovato.
- 16.3. Per quanto non esplicitato sopra riguardo l'ottenimento della pre-certificazione si rimanda a quanto previsto dal documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System*.

## **17. EPD PER SINGOLA TEMATICA E DI SETTORE**

- 17.1. Un'EPD per singola tematica (*single-issue EPD*) può essere pubblicata solo se è pubblicata un'EPD completa per lo stesso prodotto o se le informazioni corrispondenti sono disponibili su richiesta (per le EPD convalidate a fronte delle GPI 3.0 e successive è possibile esclusivamente se è pubblicata un'EPD completa per lo stesso prodotto). Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System*.
- 17.2. Per la convalida dell'EPD di settore qualora non esista un sito produttivo di riferimento nel quale siano stati radunati tutti i dati raccolti presso tutti i siti produttivi coinvolti nell'EPD di settore, CSQA effettuerà una verifica presso un campione rappresentativo dei siti produttivi da cui sono stati calcolati i valori medi dei dati usati per realizzare lo studio LCA. Tale campione terrà conto di eventuali differenze significative di processo tra i siti produttivi e, qualora il numero complessivo lo consenta, adotterà eventuali criteri di campionamento previsti dal documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System*.

## **18. EPD PROCESS**

- 18.1. La verifica dell'EPD Process ha lo scopo di valutare competenze e capacità interne all'Organizzazione per sviluppare LCA ed EPD e il sistema di raccolta, elaborazione e validazione dei dati, a fronte del documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System* (di seguito GPI for EPD) e alle PCR di riferimento.
- 18.2. L'Organizzazione con EPD Process deve predisporre, implementare e mantenere un sistema, comprese procedure e registrazioni a supporto, secondo quanto previsto dal documento GPI for EPD e al relativo allegato dedicato ad EPD Process. Oltre alla documentazione richiesta per l'analisi documentale, l'Organizzazione è tenuta a rendere disponibile in verifica anche la documentazione relativa alla formazione (piano, registri, ecc), agli audit interni, al riesame e tutte le altre registrazioni utili al mantenimento del sistema implementato.
- 18.3. L'attività di verifica si articola in due fasi, una valutazione documentale e una verifica ispettiva, svolta almeno in parte on-site presso il sito dell'Organizzazione ove opera il sistema di EPD Process. I dettagli sono stati riportati nei capitoli precedenti. I rilievi sono classificati come descritto al capitolo 6.
- 18.4. La documentazione da inviare da parte dell'Organizzazione a RGV e a CSQA per lo svolgimento della valutazione documentale è riportata al cap. 10.
- 18.5. Nel caso in cui emergessero criticità (ad es. in merito ai dati raccolti) in verifica, CSQA si riserva la possibilità di effettuare un sopralluogo presso i fornitori dell'Organizzazione.
- 18.6. Nel caso di esito positivo, CSQA rilascia un certificato a fronte del GPI for EPD e delle PCR di riferimento, con validità pari a di tre anni, subordinata al superamento delle sorveglianze annuali di mantenimento.
- 18.7. Un'Organizzazione con EPD Process valutata e certificata da parte di CSQA ha la facoltà di:
- aggiornare le EPD esistenti, e
  - creare ed emettere nuove EPD senza coinvolgere CSQA per ciascun caso specifico.
- 18.8. Nel corso della verifica di prima certificazione e durante le sorveglianze annuali di mantenimento, CSQA verifica a campione che le EPD emesse dall'Organizzazione siano

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

conformi ai documenti di riferimento (GPI for EPD e PCR specifica) e alle procedure interne all'Organizzazione stessa (prendendo in considerazione almeno la  $\sqrt{}$  delle EPD e comunque almeno una EPD per ciascuna PCR compresa nel sistema). Questa fase è condotta concentrando il campionamento, in particolare, sui processi e sulle attività che influenzano significativamente l'impatto ambientale complessivo.

## **19. SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ**

- 19.1. L'attività di certificazione di CSQA viene costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Tale Comitato è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le Associazioni industriali e del commercio.
- 19.2. Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l'imparzialità delle attività di CSQA garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione.

## **20. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE**

- 20.1. Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:
- modifiche delle norme di riferimento;
  - modifiche alle Condizioni Generali di Contratto;
  - modifiche al presente Regolamento;
  - modifiche al Tariffario.
- 20.2. Nel caso venissero apportate variazioni alle norme di riferimento (ad esempio nuova revisione), l'Organizzazione ha la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che le verrà indicato, o di rinunciare alla convalida. Nel caso di mantenimento della convalida, CSQA verificherà la conformità alle nuove prescrizioni. Le spese per le eventuali visite sono a carico dell'Organizzazione.
- 20.3. In caso di riemissione della EPD (per le EPD convalidate a fronte delle GPI 3.0 e successive, vedasi anche il §6.5 delle GPI stesse), se è stata pubblicata una nuova versione del documento GPI (General Programme Instructions) e/o delle PCR (Product Category Rules) di riferimento rispetto a quelli relativi alla convalida in vigore, l'Organizzazione può scegliere uno dei seguenti approcci per la verifica da parte di CSQA:
- APPROCCIO 1 (sorveglianza): l'Organizzazione sceglie di non seguire le GPI for EPD o PCR di riferimento ultime pubblicate e di proseguire con la versione di tali documenti utilizzata nella verifica precedente. La scadenza del contratto, della convalida e dell'EPD rimangono invariate fino alla loro stessa scadenza.
  - APPROCCIO 2 (condizione di rinnovo anticipato): l'Organizzazione sceglie di seguire le GPI for EPD o PCR di riferimento ultime pubblicate e di non proseguire con la versione di tali documenti utilizzata nella verifica precedente. Potrà essere necessario rimettere il contratto tra CSQA e l'Organizzazione; in ogni caso la scadenza del contratto, della convalida e dell'EPD viene aggiornata coerentemente con la PCR di riferimento.
- 20.4. In fase di rinnovo l'Organizzazione è tenuta a recepire le GPI for EPD o PCR di riferimento ultime pubblicate.
- 20.5. Nel caso vi siano modifiche alle Condizioni Generali di Contratto, queste saranno comunicate all'Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla convalida dandone comunicazione a CSQA.

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE  
AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

- 20.6. Nel caso vi siano modifiche alle condizioni economiche relative alla convalida, queste saranno comunicate all'Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla convalida dandone comunicazione a CSQA.
- 20.7. Nel caso venissero apportate variazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, queste saranno comunicate all'Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla convalida dandone comunicazione a CSQA.

**21. PROCEDURA DI SORVEGLIANZA**

- 21.1. La convalida ha validità allineata con la validità delle EPD corrispondenti. Le (eventuali) sorveglianze annuali di mantenimento hanno lo scopo di verificare il mantenimento della conformità ai requisiti di documenti normativi di riferimento.
- 21.2. Analogamente prima verifica, anche le sorveglianze prevedono un'analisi documentale ed una successiva verifica.
- 21.3. Al termine di un ciclo di certificazione è prevista una verifica di rinnovo, da effettuarsi prima della data di scadenza dell'EPD e della convalida.
- 21.4. L'Organizzazione è tenuta a comunicare il più tempestivamente possibile a CSQA problemi e/o modifiche, potenziali o già avvenute, eventualmente sorti, ad esempio, a livello di calcoli, di fattori di emissione o di metodologia, che potrebbero influenzare in modo rilevante l'EPD nel suo complesso o in alcune sue parti (non applicabile a EPD Process, caso per il quale è sempre prevista la verifica di sorveglianza). In seguito CSQA valuterà i provvedimenti più opportuni di concerto con l'Organizzazione.
- 21.5. L'attività di verifica può essere svolta off-site qualora siano disponibili da remoto dati e informazioni sufficienti per valutare lo studio LCA e per verificare l'affidabilità del sistema di raccolta, elaborazione e controllo dei dati.
- 21.6. Nel caso di EPD convalidate a fronte delle GPI 3.0 e successive, la responsabilità di avvisare CSQA nel caso in cui ci fossero le premesse per non svolgere la sorveglianza è dell'Organizzazione stessa (tramite pre-contract review o tramite comunicazione a parte).
- 21.7. Per le EPD convalidate a fronte delle GPI 3.0 e successive, le sorveglianze sono da intendersi di default off-site tranne in caso di nuove EPD da convalidare o di aggiunta di prodotti nelle EPD già convalidate e nei casi in cui la EPD presenti, per almeno una categoria di impatto, valori peggiorati del 10% o più (o nel caso in cui a valle dell'esecuzione della valutazione documentale preliminare ad opera di RGV) per i quali si raccomanda di svolgere una quota parte della verifica on-site.
- 21.8. L'eventuale verifica di sorveglianza può essere svolta secondo l'approccio 1 (sorveglianza) o 2 ("rinnovo anticipato"), descritti al §20.3.
- 21.9. L'eventuale attività di sorveglianza sarà svolta secondo le condizioni economiche riportate nel Contratto di Certificazione.
- 21.10. Qualora durante l'attività di sorveglianza si riscontrino delle situazioni in contrasto con il presente regolamento o con le citate Condizioni Generali di Contratto, esse saranno segnalate all'Organizzazione che dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per eliminare più rapidamente possibile tali difformità. Tali azioni devono essere comunicate a CSQA e da questi accettate.
- 21.11. CSQA, in seguito ad eventuali esigenze di verificare il mantenimento della conformità (per esempio in seguito a segnalazioni provenienti dal mercato), o se previsto da programmi di certificazione particolari, potrà effettuare verifiche ispettive speciali motivandone la necessità rispetto all'obbligo del mantenimento, da parte

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

dell'Organizzazione, di tutte le condizioni che hanno consentito la certificazione. Le spese per le eventuali visite sono a carico dell'Organizzazione.

- 21.12. Per le EPD convalidate a fronte delle GPI 3.0 e successive, CSQA predispone e invia il verification report all'Organizzazione anche al termine dell'iter di sorveglianza.
- 21.13. Il mancato rispetto degli impegni in ordine all'attività di sorveglianza potrà comportare la sospensione o la revoca della validità del certificato.

**22. MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE VERIFICHE**

- 22.1. L'analisi documentale si svolge da remoto, precedentemente al giorno della verifica.
- 22.2. In prima verifica è previsto lo svolgimento di almeno una parte del tempo complessivo di verifica on-site. Non si esclude che la verifica dell'applicazione del modello LCA si possa svolgere presso la sede della struttura di consulenza che elabora i dati e predispone il report da convalidare, si conferma d'altra parte la necessità di prendere visione anche dei processi produttivi.
- 22.3. CSQA si riserva di svolgere un sopralluogo (fisico o virtuale) presso gli stabilimenti produttivi inclusi nello studio LCA.
- 22.4. Le modalità di verifica delle sorveglianze sono riportate al §21.
- 22.5. L'eventuale attività di sorveglianza sarà svolta secondo le condizioni economiche riportate nel Contratto di Certificazione.
- 22.6. Nel caso di EPD Process, tutte le verifiche prevedono una quota parte del tempo complessivo di verifica presso il sito dell'Organizzazione ove opera il sistema di EPD Process stesso.

**23. FATTI SCOPERTI DOPO LA VERIFICA**

- 23.1. Se dopo la convalida di CSQA l'Organizzazione, il cliente o la parte responsabile vengono a conoscenza di fatti che potrebbero influire in modo rilevante sulla convalida, si è tenuti a darne tempestiva comunicazione a CSQA che, sentita l'Organizzazione, valuterà le azioni più appropriate da prendersi, tra cui un'eventuale revisione della convalida o una sua sospensione o revoca.
- 23.2. CSQA può decidere di comunicare ad altre parti interessate che l'affidabilità del certificato rilasciato può essere compromessa alla luce dei fatti scoperti o delle nuove informazioni emerse.
- 23.3. CSQA si riserva la facoltà di effettuare degli audit supplementari in situazioni particolari, quali ad esempio situazioni potenzialmente critiche emerse in seguito a reclami o a segnalazioni. Scopo di tale verifica è quello di valutare come l'Organizzazione ha gestito o sta gestendo tale criticità. In caso di esito negativo, l'Organizzazione potrà incorrere nella sospensione/revoca della convalida.

**24. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

- 24.1. Ad integrazione di quanto già indicato nelle Condizioni Generali di Contratto, nel caso di sospensione o revoca della convalida, CSQA si riserva di darne comunicazione al Gestore del Programma che adotterà le proprie decisioni relative alla registrazione dell'EPD.

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

24.2. Nel caso di sospensione della convalida, CSQA provvederà a ripristinare la stessa non appena verificata la adeguata ed efficace risoluzione delle non conformità.

**25. MODIFICHE AL PRODOTTO/PROCESSO PRODUTTIVO O ALL'EPD**

25.1. Qualora l'Organizzazione intenda attuare cambiamenti significativi al prodotto o al processo produttivo o all'EPD Process (ove applicabile) dovrà:

- informare preventivamente e dettagliatamente CSQA circa le suddette modifiche;
- prendere atto delle decisioni di CSQA, che si riserva la possibilità di procedere ad una nuova valutazione o ad un semplice approfondimento. Tali decisioni saranno comunicate all'Organizzazione per iscritto entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'invio della documentazione;
- informare CSQA riguardo l'accettazione delle decisioni o la rinuncia alla convalida;
- comunicare tempestivamente a CSQA qualsiasi modifica sia apportata all'EPD, tranne per cambiamenti editoriali e nel caso di EPD Process;
- apportare modifiche all'EPD nel rispetto delle GPI stesse (indicando nell'EPD modificata anche la data di revisione o *revision date*).

**26. RINNOVO DELLA VALIDITÀ DELLA CONVALIDA**

26.1. Per quanto non specificato nel presente regolamento relativamente alla registrazione presso il Gestore del Programma, si rimanda al documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System* e suoi allegati.

26.2. Il certificato sarà rinnovato a seguito dell'esito positivo del riesame dello studio LCA del prodotto e della EPD stessa (o della documentazione relativa all'EPD Process (ove applicabile)) e di una visita di verifica da effettuarsi con gli stessi criteri della visita di prima convalida.

26.3. Come previsto dalle GPI, CSQA predispone un modulo chiamato *verification report*, contenente gli elementi minimi previsti dalle GPI e non contenente informazioni confidenziali. CSQA invia tale report all'Organizzazione al termine dell'iter di certificazione/rinnovo e lo rende disponibile sul portale di riferimento ove previsto. Come previsto dalle GPI, tale report è incluso nella documentazione di registrazione dell'EPD ed è disponibile a chiunque su richiesta al gestore del programma.

26.4. La verifica di rinnovo deve essere svolta prima della scadenza della convalida, salvo deroghe concesse dal gestore del programma.

26.5. Nei casi in cui la verifica di rinnovo si svolga dopo la scadenza del periodo di validità di una EPD, sia in EPD (oltre a quella di pubblicazione) sia in certificato si riportano le date:

- di prima emissione
- di scadenza del precedente triennio/quinquennio
- dell'audit (di rinnovo)
- della delibera di rinnovo
- dell'emissione corrente
- della scadenza.

**27. TRASFERIMENTI DEL CERTIFICATO**

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE  
AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**

- 27.1. Per trasferimento del certificato si intende il riconoscimento da parte di CSQA di un certificato in corso di validità, rilasciata da un altro Organismo di Certificazione accreditato.
- 27.2. Il trasferimento del certificato può essere accettato da CSQA a seguito di esito positivo di una verifica pre-trasferimento.
- 27.3. CSQA si accerterà della chiusura di tutte le NC formalizzate da altro OdC durante l'ultimo ciclo di validità della convalida e deciderà se procedere con l'effettuazione di una verifica on-site, la cui durata dovrà essere valutata da CSQA caso per caso.

**28. PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO EPD**

- 28.1. Le modalità di uso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto, del logo e della nota informativa sono regolate da apposito accordo tra l'Organizzazione ed il Gestore del Programma. L'Organizzazione è tenuta al rispetto anche di tutte le prescrizioni, relative alla pubblicità e all'uso dei logo, riportate nel documento *EPD International General Programme Instructions of the International EPD® System* e relativi allegati ed eventuali norme o documenti di riferimento prescrittivi per la certificazione.